

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art.15 L.241/90)

TRA

**LAORE -AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN
AGRICOLTURA – REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

E

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

L'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale – LAORE Sardegna, con sede legale in Cagliari (CA), codice fiscale e partita IVA n. 03122560927, rappresentato dal Sostituto Direttore Generale, dott. Tonino Selis,

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma – codice fiscale n.97231970589, partita IVA n.08183101008, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi

premesse

- che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAFT, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454, riordinato dall'art.1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- che il CREA valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;

- che il CREA individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- che l'Agenzia LAORE Sardegna, promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali le produzioni di qualità e la competitività sui mercati" (art.1 dello Statuto).
- che l'Agenzia LAORE si compone di n.8 (otto) Aggregazioni Territoriali omogenee (ATO) e di n.32 SUT (Sportelli Unici Territoriali) distribuiti su tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna ;
- che l'Agenzia LAORE Sardegna cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e dell'allevamento degli equidi;
- che l'Agenzia LAORE Sardegna promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni e che può instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni e con altre Agenzie;
- che alla luce delle attività svolte in ambiti scientifici di comune interesse, le Parti intendono attivare una collaborazione attraverso l'impiego di proprie risorse, competenze e attrezzature volte allo svolgimento di attività integrative, formative e di ricerca su temi di comune interesse;
- che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Agenzia LAORE Sardegna che il CREA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti cioè a dire l'interesse alla ricerca e alla formazione in campo agricolo, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca tecnico-scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
 - che il CREA e l'Agenzia LAORE Sardegna nel citato rapporto di collaborazione tecnico-scientifica prevedono l'utilizzazione temporanea di personale di ricerca presso l'Agenzia LAORE Sardegna
- L'Agenzia Laore si struttura in vari servizi, ATO - Aggregazioni Territoriali Omogenee, e SUT- Sportelli Unici Territoriali. L'ufficio interessato alle attività di cui all'art. 1 è il Servizio Multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola con sede a Nuoro

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse.

In particolare, i due Enti intendono collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca tra i quali:

- programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate dall'Agenzia, tramite il personale presente negli Sportelli Unici Territoriali, sui temi della multifunzionalità dell'impresa agricola e ittica e della biodiversità in agricoltura.

- assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività di diversificazione delle produzioni aziendali quali: agricoltura sociale, fattorie didattiche, energie rinnovabili, servizi ambientali, di ospitalità, di ristorazione, turistici, culturali, ambientali, artistici e ricreativi; la valorizzazione del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda; programmi di formazione, aggiornamento e informazione sulle principali tematiche che riguardano i settori d'intervento e cura la raccolta e l'elaborazione dei principali dati di settore.
- programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di promozione della filiera corta, della vendita diretta in azienda, dell'utilizzo di prodotto locale nelle mense collettive e le attività di tutela, valorizzazione delle biodiversità regionali con particolare riferimento alle attività di assistenza tecnica agli agricoltori e ai Comitati locali per la valorizzazione e conservazione on-farm delle risorse a rischio di erosione genetica.

Articolo 3 – Attività in collaborazione e oneri

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Agenzia LAORE Sardegna né con il CREA.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle parti, salvo quanto previsto nella presente convenzione. Nessun corrispettivo è dovuto da una parte all'altra per le prestazioni rese nell'ambito della Convenzione.

Articolo 4 – Personale, sicurezza dei lavoratori e copertura assicurativa

Per l'attuazione delle sopra citate iniziative in collaborazione, l'Agenzia LAORE Sardegna

pone a disposizione del CREA n. 1 postazione di lavoro presso la sede del SUT (Sportello unico territoriale) di Nuoro, allo scopo di ospitarvi altrettanti ricercatori e tecnici del CREA. Per effetto di quanto sopra è prevista l'utilizzazione congiunta di personale scientifico e tecnico del CREA presso l'Agenzia LAORE Sardegna

La copertura assicurativa del personale del CREA in utilizzazione congiunta la cui postazione è allocata presso l'Agenzia LAORE Sardegna, è a carico del CREA, comprese le comunicazioni obbligatorie verso gli istituti assistenziali e previdenziali, nonché la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro del dipendente, ivi incluse le visite mediche periodiche e la necessaria formazione ed informazione in merito ai rischi connessi all'attività lavorativa, ove quest'ultima non venga svolta direttamente da LAORE, con il rilascio di certificazione di partecipazione ai corsi.

Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, di gestione dell'orario di lavoro e di rilevazione delle presenze verranno disposte dal Direttore del Centro del CREA di afferenza del personale, che ne darà adeguata comunicazione al referente dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Nessun onere graverà sull'Agenzia LAORE, salvo quanto previsto circa la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 - Referenti

L'Agenzia LAORE Sardegna indica, quale proprio referente del presente Accordo, il Direttore del Servizio Sviluppo della Multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola dell'Agenzia.

Il CREA indica, quale proprio referente del presente Accordo, il Direttore del Centro di ricerca che collabora alle attività tecnico-scientifiche indicate all'art.2 (CREA-ZA).

Articolo 6 – Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione saranno effettuate previa intesa fra le parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, secondo quote di contitolarità da definire concordemente, tenuto conto dell'apporto inventivo del personale di ciascuna parte, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e dei Regolamenti degli Enti di appartenenza degli inventori; appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti alla titolarità e ai relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle Parti nel corso della collaborazione, specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n.679/2016.

Articolo 8 – Durata e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo tramite accordo scritto fra le parti.

Ogni modifica alle disposizioni della stessa è concordata per iscritto da entrambe le parti.

I contraenti potranno recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso le Parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza sarà di competenza del Foro individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Articolo 10 – Limitazione di responsabilità

Le Parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, nei confronti dei terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza della presente Convenzione.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

- Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Agenzia LAORE Sardegna e il CREA si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A.R. o PEC all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 12 – Oneri Fiscali

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della

L.241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86 e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo dell'atto a carico delle parti in egual misura (complessivi Euro 16,00), verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n.34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi.

- Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'Agenzia LAORE Sardegna.

Letto, firmato e sottoscritto

| | |
|---|---|
| <p>PER L'AGENZIA LAORE SARDEGNA IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE Dott. Tonino Selis</p> | <p>PER IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Cons. Gian Luca Calvi</p> |
|---|---|